

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1201

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIRRAO, CHATRIAN, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, LEONE GIOVANNI, ROCCO, D'AMBROSIO, CASERTA, LIGUORI, IMPROTA, NUMEROSO, COLASANTO, NOTARIANNI, MAZZA, TITOMANLIO VITTORIA, DE MICHELE, RICCIO, LEONETTI, PERLINGIERI, CORBINO, COPPA, TESAURO**

*Annunziata il 1° aprile 1950*

Costruzione dei tratti Torregaveta Miseno  
con diramazione a Monte di Procida della ferrovia Cumana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La convenzione che concedeva a Società privata l'esercizio della Ferrovia Cumana nel 1926 conteneva una clausola che, nell'intento di « servire le popolazioni » della zona di Monte di Procida e Miseno, faceva obbligo alla Società di approntare il progetto del prolungamento della linea sino a quelle località.

Lo spirito della convenzione è chiaramente indicato nel compito di « servire quelle popolazioni » e non poteva limitarsi perciò alla presentazione di un progetto che non fosse destinato ad essere seguito dall'attuazione.

La Società interpretò nel senso letterale questo impegno e non si fece parte diligente per la sua realizzazione.

Fu così che nel 1946, provvedendosi a concedere alla stessa Società concessionaria della Ferrovia Cumana la nuova Ferrovia Circumflegrea, vi vennero inseriti i tratti Torregaveta-Monte di Procida e Torregaveta-Miseno.

Questa legge è stata sostituita con altra recentemente approvata in dipendenza del mutato valore dei fattori finanziari che erano a base della primitiva legge e le due diramazioni della Ferrovia Cumana per Monte di Procida e Miseno non furono in questa incluse per l'insufficienza dello stanziamento originario di un miliardo e trecento milioni,

nonostante il tratto Torregaveta-Miseno fosse già in avanzato stato di lavoro.

La VIII Commissione della Camera in sede legislativa in seduta del 17 marzo 1950, approvò alla unanimità un ordine del giorno che sollecita i provvedimenti per la realizzazione dei predetti tratti Torregaveta-Miseno e Torregaveta-Monte di Procida nei seguenti termini: « che siano predisposti i provvedimenti del completamento del tratto Torregaveta-Miseno e per la costruzione della diramazione per Monte di Procida ». Ugual pensiero ha espresso il Senato al riguardo in sede di approvazione di quest'ultimo disegno di legge.

A questo scopo risponde la presente proposta di legge che vi sottoponiamo e che tenendo presente i notevoli benefici accordati dallo Stato alla Ferrovia Cumana e lo spirito dello impegno della stessa sin dalla convenzione del 1926 tende a sollecitarne la iniziativa e, in difetto di questa, suscitarnè nuove, al fine di assicurare i servizi indispensabili alle popolazioni delle zone interessate.

Si ritiene opportuno far rilevare che i progetti delle opere di cui trattasi sono già stati approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per la loro esecuzione si prevedono le stesse agevolazioni concesse per la costruzione della ferrovia Circumflegrea.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'importo delle opere per la costruzione della sede stradale per le diramazioni Torregaveta-Miseno e Torregaveta-Monte di Procida della Ferrovia Cumana, rispettivamente di chilometri 4 + 200 e 1 + 200, di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 17 maggio 1946, n. 485, per la somma complessiva di 300 milioni, ripartiti in tre quote di 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi 1951-52 a 1954-55, farà carico al bilancio dello Stato, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

### ART. 2.

La costruzione e l'esercizio dei tronchi di cui al precedente articolo 1 saranno concessi all'industria privata pur ch'essa assuma a proprio carico l'elettrificazione e l'armamento dei tronchi predetti, in corrispettivo del contributo per la costruzione della sede stradale di cui al precedente articolo 1.

### ART. 3.

La concessione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 potrà essere accordata preferenzialmente alla Società per l'esercizio della Ferrovia Cumana ed alle stesse condizioni in atto vigenti per l'esercizio della medesima, quando la Società stessa ne faccia istanza entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

### ART. 4.

Alla Società concessionaria dei tronchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà accordata la preferenza nella concessione dell'esercizio della Ferrovia Cumana allo scadere della concessione in corso. Eppertanto salvo il caso previsto nel precedente articolo 3 nessuna proroga può essere accordata alla data di scadenza della concessione di esercizio vigente per la Ferrovia Cumana.

### ART. 5.

Ai tratti di cui all'articolo 1 si applicano le facilitazioni previste dal regio decreto legge 17 maggio 1946, n. 485, e si estendono ai medesimi le dichiarazioni di utilità pubblica e di indifferibile urgenza dell'opera, nonchè le agevolazioni fiscali.